



GIOVANNA GUGLIELMUCCI  
NOTAIO

Esente da imposte di bollo, registro ed ipotecaria ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modifiche ed integrazioni.

Repertorio n. 584

Raccolta n. 520

**CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO STIPULATO IN ATTO UNICO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di ottobre,  
(11 ottobre 2021)

In Gorizia, nel mio studio sito in via Vittorio Veneto n. 87. Avanti a me dottoressa **Giovanna GUGLIELMUCCI**, Notaio in Gorizia, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Gorizia,

**SI COSTITUISCONO**

**quale parte mutuante:**

- "**BANCA DI CIVIDALE SOCIETÀ PER AZIONI**" o, in forma abbreviata "**CIVIBANK S.P.A.**", con sede in Cividale del Friuli (UD), Via Sen. Guglielmo Pelizzo nr. 8/1, capitale sociale di Euro 50.913.255,00 (cinquantamilioninovecentotredicimiladuecentocinquantacinque virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone - Udine 00249360306, iscrizione Albo Bankit n. 5758, che nel corso di questo atto verrà chiamata "**Banca**";  
in persona del Signor:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, quale quadro direttivo di quarto livello, domiciliato per la carica presso la sede legale della Banca, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2.308 di data 17 dicembre 2013 in estratto autentico di data 26 settembre 2017 Rep. n. 6.034 Notaio Elisabetta Bergamini di Cividale del Friuli (UD), Verbale che in copia cartacea da me Notaio certificata conforme al relativo documento informatico in data 17 settembre 2020, trovasi allegato sotto la lettera "A" al mio precedente rogito di data 18 settembre 2020 Rep. n. 92/79, registrato a Gorizia il 7 ottobre 2020 al n. 1539 Serie 1T;

**quale parte mutuataria e datrice di ipoteca:**


- \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, che dichiara di comprendere la lingua italiana e di essere di stato civile libero;  
di seguito anche brevemente denominata "**Parte Finanziata**".  
Detti componenti, **della cui identità personale e poteri di firma io Notaio sono certo**, mi chiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue.

Premesso:

- che la Banca, esaminata la domanda presentata dalla Parte

**COPIA**  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE



ASTE  
GIUDIZIARIE



Finanziata e la Relativa documentazione esibita, visti gli artt. 38 e seguenti del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato T.U.B., ha deliberato di accordare alla stessa un mutuo fondiario di Euro 47.000,00 (quarantasettemila virgola zero zero) sotto l'osservanza dei patti in appresso specificati;

- che la Parte Finanziata riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), in quanto stipula il presente contratto "per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale" nell'ambito di applicazione degli artt. 120-quinquies e seguenti del D.Lgs 385/93 (Testo Unico Bancario), nonché di cliente al dettaglio;

- che la Parte Finanziata dichiara di aver ricevuto, prima della conclusione del presente atto, tutti i chiarimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza bancaria, al fine di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria;

- che la Parte Finanziata dichiara di aver ricevuto in data 8 (otto) ottobre 2021 (duemilaventuno) una bozza del presente contratto nonché un'offerta vincolante alla concessione del credito e il "**Prospetto informativo europeo standardizzato**" (cd. **PIES**) ai sensi dell'art. 120 - novies D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, documento quest'ultimo che si allega firmato dalle Parti e da me Notaio sotto la lettera "A" e che la Parte Finanziata dichiara di conoscere bene per averne già in precedenza preso visione dichiarando altresì di accettarne tutte le condizioni.

Tutto ciò premesso

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati dello stesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 - Oggetto del contratto**

1. In relazione agli accordi intervenuti, la Banca, come sopra rappresentata, concede a titolo di mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B. alla Parte Finanziata, che accetta, la somma di Euro 47.000,00 (quarantasettemila virgola zero zero) all'interesse determinato ai sensi del successivo art. 4, ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme di legge, dal presente contratto e dal **capitolato di patti e condizioni generali** che si allega sotto la lettera "B" per costituire parte integrante del presente contratto, e che la Parte Finanziata dichiara di ben conoscere per averne ricevuto in precedenza copia e di accettarne tutte le condizioni.

2. Il presente mutuo è assistito dalla garanzia integrativa rilasciata dal Fondo di Garanzia per la prima casa istituito dall'art. 1, comma 48, lett. c), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

#### **Art. 2 - Obblighi e dichiarazioni della Parte Finanziata**

1. La Parte Finanziata dichiara:

- di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma al netto della commissione e dell'imposta di cui rispettivamente ai successivi art. 6 e art. 9, con accredito presso la Filiale di GORIZIA 3 sul conto corrente Codice IBAN n. IT 92 E 05484 12400 CC0461100603 lasciandone ampia quietanza con il presente atto;
- che il finanziamento è destinato all'acquisto di un immobile da adibire a prima casa di abitazione in Comune di Trieste (TS) - Via dei Campi Elisi, n. 20, (al catasto Viale dei Campi Elisi n. 20);
- di non essere proprietaria di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui abbia eventualmente acquistato la proprietà per successione e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli;
- che l'immobile oggetto dell'intervento finanziato con il presente finanziamento sarà adibito ad abitazione principale;
- che l'immobile oggetto dell'intervento finanziato con il presente finanziamento non rientra nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non ha le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

2. La Parte Finanziata si obbliga:

- a fornire alla Banca, entro il termine di sessanta giorni da oggi la prova:
  - a) che sono state eseguite le formalità di costituzione delle garanzie reali;
  - b) che la situazione di proprietà, di libertà e di disponibilità, relativa ai beni oggetto della garanzia corrisponde a quella dichiarata nel presente contratto;
  - c) che la Parte Finanziata e datrice d'ipoteca è regolarmente intervenuta in contratto ed è nel pieno e libero godimento dei propri diritti sino a data successiva di dieci giorni a quella di pubblicazione delle formalità ipotecarie di cui alla precedente lettera a);
  - d) che sono state prestate, secondo le modalità richieste dalla Banca, tutte le garanzie ed avverate tutte le condizioni a suo tempo indicate dalla Banca nella lettera di comunicazione di concedibilità del mutuo o anche con lettere successive;
- a consegnare alla Banca un esemplare originale della Polizza assicurativa prevista ai sensi dell'allegato Capitolato di Patti e Condizioni Generali (il "Capitolato") e dichiara che tale Polizza è pienamente conforme a quanto previsto nel medesimo Capitolato;
- a rispettare le condizioni previste per l'accesso alla garanzia integrativa Fondo di Garanzia per la prima casa istituito dall'art. 1, comma 48, lett.c) della Legge 27 dicembre 2013 nr. 147, consapevoli che il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l'estinzione della garanzia integrativa

rilasciata.

3. La parte finanziata, qualora non abbia esattamente provveduto nei termini indicati, agli adempimenti previsti dal presente articolo, e/o abbia fornito dichiarazioni non corrispondenti al vero, autorizza la Banca ad avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

#### **Art. 3 - Termini e modalità di rimborso**

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare il mutuo in mesi 359 (trecentocinquantanove) mediante il pagamento di n. 359 (trecentocinquantanove) rate mensili di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, al tasso indicato nel successivo art. 4, scadenti alla fine di ogni mese, dell'importo unitario provvisoriamente calcolato in Euro 187,28 (centoottanta-sette virgola ventotto) come da **piano d'ammortamento** che si allega a questo atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale.

2. Peraltro, prima dell'inizio dell'ammortamento, la Parte Finanziata farà luogo al pagamento degli interessi di preammortamento, calcolati al tasso indicato nel successivo art. 4. Detti interessi saranno pagati alla Banca in n. 1 (uno) rata, mentre ad ogni scadenza ulteriore, senza soluzione di continuità, fino alla completa estinzione del capitale erogato, avrà luogo il pagamento delle rate di ammortamento di cui al primo comma del presente articolo.

3. La Parte Finanziata autorizza l'addebito di dette rate, alle rispettive scadenze, sul conto corrente Codice IBAN n. IT 92 E 05484 12400 CC0461100603 a sé intestato.

#### **Art. 4 - Interessi**

1. Il tasso di interesse sia per il periodo di preammortamento che per il periodo di ammortamento, viene come di seguito pattuito:

nella misura del **2,55%** (due virgola cinquantacinque per cento) nominale annuo che resterà valido fino al 31 (trentuno) ottobre 2031 (duemilatrentuno); successivamente la Banca modificherà il tasso di interesse all'inizio di ogni mese rispettivamente per i finanziamenti con rate aventi periodicità mensile, in misura pari al valore della media mensile del mese precedente alla variazione dell'Euribor 3 (tre) mesi - base 365 (trecentosessantacinque) - pubblicato e rilevabile dalla stampa specializzata il giorno della variazione, arrotondato ai dieci centesimi superiori e maggiorato 2,55 (due virgola cinquantacinque) punti, con decorrenza della variazione il primo giorno di ogni mese (valore alla data odierna 0,00% (zero virgola zero zero per cento)).

Il tasso come sopra determinato rimarrà valido per tutto il mese, rispettivamente per i finanziamenti con rate aventi periodicità mensile.

In caso di variazione di tasso, il piano di ammortamento verrà variato nella componente quota interessi.

Di detta variazione, la Banca potrà dare comunicazione al de-

bitore nel rispetto delle prescrizioni di Legge in materia. Ove il valore del parametro non fosse più rilevabile, si farà riferimento ad analogo tasso rilevato da Enti od Organismi allo scopo designati. Il valore del parametro non potrà essere inferiore a zero.

L'indicatore Sintetico di Costo (ISC) relativo al presente mutuo, denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) e calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito al consumo, è pari al 3,050% (tre virgola zero cinquanta per cento).

2. Gli interessi di mora, dovuti dalla Parte Finanziata in tutti i casi previsti nel presente contratto, sono pattuiti ad un tasso pari a quello via via vigente, come determinato al punto 1, maggiorato di 3,00 (tre virgola zero zero) punti percentuali, ed in ogni caso il tasso di interesse applicato non potrà essere superiore al tasso soglia determinato ai sensi della L. 108/1996.

3. L'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi, nella misura indicata al comma precedente, dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento a carico della Parte Finanziata ed a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

#### Art. 5 - Ipoteca

1. Fermo restando quanto stabilito nel capoverso successivo, le Parti pattuiscono e riconoscono anche ai sensi dell'art. 1424 Cod. Civ., che, qualora il presente finanziamento per qualsiasi causa e/o motivo non abbia - o perda - la qualifica di finanziamento fondiario, ai sensi degli artt. 38 e segg. del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, lo stesso e la relativa garanzia ipotecaria debbano valere ed essere considerati come finanziamento ipotecario ordinario e come ipoteca soggetta alla disciplina del Codice Civile e della normativa di riferimento vigente.

Resta in ogni caso inteso che, a garanzia del capitale mutuatato, dei relativi accessori ed a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti o comunque determinate dal presente contratto ed allegato capitolato, nonché a garanzia di qualsiasi altra somma che alla Banca risultasse in qualsiasi tempo ed a qualsiasi titolo dovuta, anche a titolo di prestazione indebita dalla stessa eseguita, determinata dall'inefficacia - da qualsiasi causa determinata - del presente contratto, la Parte Finanziata e/o la Parte datrice di ipoteca concede/ono a favore della Banca, che accetta, ipoteca da iscriversi presso l'Ufficio Tavolare competente sopra l'immobile descritto in calce al presente atto.

2. La concessione dell'ipoteca è fatta per la somma di **Euro 82.250,00 (ottantaduemiladuecentocinquanta virgola zero zero)** la quale comprende e garantisce: l'importo del capitale mutuatato; gli interessi, anche di preammortamento, come determinati

nella misura prevista dall'art. 4; l'ammontare di tutte le rate che rimanesse insolute; gli interessi di mora nella misura stabilita dal precedente art. 4; quanto dovuto alla Banca, per le spese legali, di giudizio e di collocazione (incluse quelle di cui al primo comma dell'art. 2855 cod. civ.) nonché le spese stragiudiziali; i premi di assicurazione per danni, rimborsi di tasse e di imposte e quanto contrattualmente stabilito per ogni caso di restituzione o risoluzione anticipata del mutuo, volontaria o forzata e quant'altro dovuto in dipendenza di legge e del contratto di mutuo. La somma iscritta si intende aumentata di diritto, a norma dell'art. 39, terzo comma, del citato T.U.B. sino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di clausole di indicizzazione.

3. La concessione dell'ipoteca viene fatta con la formale assicurazione alla Banca della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto e della loro libertà da servitù non apparenti e da vincoli ed oneri pregiudizievoli, nonché da iscrizioni o privilegi precedenti e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria.

4. La Banca ai sensi degli art. 2848, 2850 e 2851 del Codice Civile provvederà al rinnovo dell'ipoteca iscritta a garanzia del presente mutuo; gli oneri e le spese di ogni genere dipendenti ed occasionate da tale formalità, vengono assunte sin d'ora dalla Parte Finanziata.

#### **Art. 6 - Condizioni e spese**

1. La Parte Finanziata consente, l'addebito in via automatica, di tutto quanto dovuto in dipendenza del presente contratto, sul C/C sopra citato, nel quale costituirà in tempo utile, i fondi sufficienti ai pagamenti dovuti, salvo che non intenda provvedervi in altro modo. La Parte Finanziata si obbliga a corrispondere all'atto dell'erogazione, per diritti di istruttoria tecnico-legale, una commissione di Euro 600,00 (seicento virgola zero zero) calcolata sull'importo mutuato, di cui Euro 100,00 (cento virgola zero zero) per spese di intervento all'atto.

2. In caso di anticipata estinzione del finanziamento richiesta dalla Parte Finanziata, quest'ultima corrisponde alla Banca un compenso omnicomprensivo, ai sensi dell'art. 40, primo comma, T.U.B., pari allo 0,00% (zero virgola zero zero per cento) sul capitale anticipatamente restituito.

La richiesta di estinzione anticipata, totale o parziale, dovrà essere presentata con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di preavviso, l'operazione di norma sarà effettuata in corrispondenza con il pagamento della prima rata successiva alla ricezione della disposizione.

La garanzia integrativa rilasciata dal Fondo Nazionale di garanzia per l'edilizia residenziale di cui al precedente art. 1, si estingue anticipatamente a seguito dell'estinzione anticipata del mutuo fondiario correlato.

3. Per gli onorari e i diritti notarili si applica l'art. 39, settimo comma, T.U.B..

4. Le spese di ogni genere dipendenti ed occasionate dalla domanda di mutuo e quindi anche quelle di questo atto, suoi antecedenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio di una copia in forma esecutiva per la Banca e una copia autentica per la Parte Finanziata e delle relative formalità di iscrizione o annotamento, vengono assunte a proprio carico dalla Parte Finanziata in quanto, per patto espresso, nessuna spesa direttamente o indirettamente relativa al mutuo stesso dovrà mai gravare sulla Banca.

5. Altre condizioni economiche:

Spese per incasso rata:

Addebito su c/c presso la Banca Euro 3,00 (tre virgola zero zero)

Addebito SDD su altra Banca Euro 10,00 (dieci virgola zero zero)

Pagamento allo sportello Euro 10,00 (dieci virgola zero zero)

Recupero spese per invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni di legge:

- modalità cartacea euro 1,00 (uno virgola zero zero)

- modalità elettronica euro 0,00 (zero virgola zero zero)

Recupero spese per produzione e invio avviso di scadenza rata:

- modalità cartacea euro 1,00 (uno virgola zero zero)

- modalità elettronica euro 0,00 (zero virgola zero zero)

Sollecito pagamento rate euro 25,00 (venticinque virgola zero zero)

Rimborso spese per ogni ulteriore intervento all'atto di funzionario incaricato dalla Banca:

nel Comune (della Filiale che concede il mutuo) Euro 100,00 (cento virgola zero zero)

fuori dal Comune (della Filiale) Euro 200,00 (duecento virgola zero zero)

fuori dalla Regione (della Filiale) Euro 300,00 (trecento virgola zero zero)

Accollo mutuo 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) con un minimo di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero)

Rilascio comunicazioni, certificazioni, dichiarazioni di interessi, duplicati quietanza, copia piani di ammortamento (per ciascun documento) euro 25,00 (venticinque virgola zero zero)

Recupero spese per atti modificativi del contratto; variazioni, frazionamenti, restrizioni e/o rinnovazioni di ipoteca euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

Le spese sopra indicate non verranno applicate qualora inerenti a comunicazioni effettuate ai sensi degli artt. 40-bis, 120-ter e 120-quater del T.U.B..

#### **Art. 7 - Modifica unilaterale delle condizioni**

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni di contratto, ad eccezione delle clausole aventi per oggetto i tassi di interesse, qualora



sussista un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

La modifica sarà comunicata ai clienti con un preavviso di almeno due mesi; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Il recesso non comporta l'applicazione di spese ed in sede di liquidazione del rapporto il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

#### **Art. 8 - Decadenza del termine**

1. Fermi restando i casi di risoluzione previsti dall'art. 13 del capitolato di patti e condizioni generali che si allega sotto la lettera "B" e fermo quanto previsto dall'art. 120-quinquedecies del T.U.B. in tema di inadempimento del consumatore il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. - ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica della Parte Finanziata - costituisce decadenza dal beneficio del termine.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

1. Il presente atto e le relative formalità godono del trattamento tributario di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modifiche.

2. Rientrando la presente operazione nell'ambito dei finanziamenti a medio e lungo termine di cui all'art. 15 comma 1 DPR 601/73 le parti dichiarano di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva come previsto dall'art. 17 comma 1, modificato dal D.L. 145/2013 e convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

3. L'importo relativo al predetto trattamento tributario verrà trattenuto dalla Banca in occasione dell'accredito del mutuo.

4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento), ai sensi dell'art. 18, primo comma, del D.P.R. n. 601/1973, così come introdotto dal comma 6 dell'art. 1-bis del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito nella Legge 30 luglio 2004 n. 191, e modificato dall'art. 1, comma 160, della Legge 24 dicembre 2007 n.244, la Parte Finanziata dichiara che il finanziamento di cui al presente contratto è destinato all'acquisto di un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze per il quale ricorrono le condizioni di cui alla Nota II-bis) all'art. 1 della Tariffa - parte prima - allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 10 - Elezione di domicilio**

1. Per l'esecuzione del contratto e per ogni effetto di legge le Parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 cod. civ. e dell'art. 30 cod. proc. civ.:

- quanto alla Banca, presso la propria sede sociale in Cividale del Friuli, Via Sen. Guglielmo Pelizzo nr. 8/1, anche agli



effetti dell'iscrizione ipotecaria ex. Art. 39, primo comma, T.U.B.;

- quanto alla Parte Finanziata, presso il domicilio dichiarato in atto o successivamente comunicato con lettera raccomandata alla Banca.

**Art. 11**

1. Sono fatte salve le disposizioni inderogabili del D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), non producono effetto pertanto le clausole del presente contratto e relativi allegati che possano essere ritenute in contrasto con la suddetta disciplina.

Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto.

**DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'IPOTECA**

**UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE**

P.T. 50592 (cinquantamila cinquecentonovantadue) di Trieste - c.t. 1° (primo), U.C. 8 (otto) alloggio sito al terzo piano della casa civico n. 20 (venti) di viale Campi Elisi; cui sono congiunte 68,23/1000 (sessantotto virgola ventitre millesime) i.p. di proprietà condominiale della p.c. 6133/17 (seimilacentotrentatre per diciassette), c.t. 1° (primo) della P.T. 50400 (cinquantamilaquattrocento) di Trieste, con la pertinenziale quota di proprietà di 12/133 (dodici centotrentatreesime) i.p. della p.c. 6133/3 (seimilacentotrentatre per tre) corte, c.t. 1° (primo) della P.T. 50613 (cinquantamilaseicentotredici) di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., nonché 118, 1° comma, D.Lgs 385/93, si approvano specificatamente gli articoli:

- 1) - Oggetto del Contratto;
- 2) - Obblighi e dichiarazioni della Parte Finanziata
- 4) - Interessi
- 7) - Modifica unilaterale delle Condizioni
- 8) - Decadenza del termine

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, omessa la lettura di quanto allegato per espresa dispensa datami dalle parti, ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore quindici e minuti quarantotto.

Atto compilato e stampato da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e da me Notaio completato a mano.

Consta di tre fogli scritti per intere nove pagine, e sin qui della presente.

F.to  
F.to  
F.to





## PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO (PIES)

Il presente documento è stato redatto per \_\_\_\_\_ in data **08/10/2021**.  
 Il presente documento è stato redatto in base alle informazioni da Lei fornite finora e alle condizioni attuali del mercato finanziario.  
 Le informazioni di seguito fornite sono valide fino al **15/10/2021**. Dopo tale data le informazioni potrebbero variare in linea con le condizioni di mercato.

### 1. Finanziatore

**Banca di Cividale S.P.A.**  
 Sede Legale e Direzione Generale: **Via Sen G. Pelizzo, 8/1 - 33043 Cividale del Friuli (UD)**  
 Telefono: **0432.7071**  
 Email: **info@civibank.it**  
 Sito web: **www.civibank.it**  
 Persona/Ufficio da contattare: **Filiale 99 - DIREZIONE GENERALE**

### 2. Intermediario del credito

Il prodotto non prevede attività svolta da intermediari del credito.

### 3. Caratteristiche principali del contratto di credito

Importo e valuta del contratto di credito da concedere: **47.000,00 Euro**.  
 Durata del contratto di credito: **360**.  
 Tipo di contratto di credito: **mutuo fondiario**.  
 Tipo di tasso di interesse: **Tasso misto (Fisso + Variabile)**.

Decorso il periodo iniziale a tasso fisso, il tasso di interesse può variare, con cadenza **Mensile**, secondo l'andamento del seguente parametro di indicizzazione: **Euribor 3M Mens.Min.Zero**. In vigenza del contratto di finanziamento, il tasso di interesse sarà in particolare determinato, tempo per tempo e secondo la cadenza suindicata, applicando al parametro di indicizzazione una differenza in aumento pari a **2,550%**. Ulteriori informazioni inerenti il parametro di indicizzazione possono essere reperite sul sito della Banca o sul sito web: **www.civibank.it**.

Importo totale dovuto: **70.348,16 Euro**.  
 Ciò vuol dire che Lei rimborserà **1,49** per ogni euro preso in prestito.  
**Tale importo ha natura indicativa e potrà variare in relazione alla variazione del tasso di interesse secondo quanto specificato.**

Ai fini della stipula del contratto di credito la Banca richiede la prestazione di una garanzia ipotecaria di **primo grado** sul diritto di proprietà su di uno specifico bene immobile.  
 Valore stimato del bene immobile ai fini della predisposizione del presente prospetto informativo: **53.400,00 Euro**.  
 Importo massimo possibile del credito in relazione al valore dell'immobile **80%** (mutuo fondiario).  
 Per i mutui per la prima casa, l'importo massimo finanziabile è elevabile al **100%** del valore dell'immobile con l'intervento del Fondo di garanzia per mutui per la Prima Casa (L.147/2013), oppure (per i soli residenti in Friuli Venezia Giulia) del Fondo Regionale di garanzia per l'edilizia residenziale (L.R. FVG 4/2001). Il credito è garantito da ipoteca.



### 4. Tasso d'interesse e altri costi

Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) rappresenta il costo totale del contratto di credito espresso in percentuale annua. Il TAEG Le consente di confrontare le varie offerte.  
 Il TAEG applicabile a questo contratto di credito è **3,0500%** e comprende:

Per il periodo iniziale a Tasso Fisso: Tasso Annuo Nominale Fisso: **2,5500%**  
 Tasso Annuo Nominale Variabile: Euribor 3M Mens.Min.Zero **0,0000 + 2,5500 = 2,5500%**

#### Spese una tantum

Descrizione	Importo	Scadenza	Beneficiario
Imposta sostitutiva	117,50	Erogazione Mutuo	Banca
Commissioni di istruttoria	500,00	Erogazione Mutuo	Banca



Spese intervento all'atto	100,00	Erogazione Mutuo	Banca
ASSICURAZIONI IMMOBILE	287,10	Erogazione Mutuo	Compagnia di assicurazione
ASSICURAZIONI MUTUATARIO	594,88	Erogazione Mutuo	Compagnia di assicurazione
SPESE DI PERIZIA	369,48	Erogazione Mutuo	Perito/Società di valutazione

### Spese periodiche

Descrizione	Importo	Scadenza	Beneficiario
Commissioni incasso rata	3,00	Scadenza Rata	Banca

Poiché il tasso di interesse del contratto di credito è variabile, l'effettivo TAEG potrà risultare diverso da quello qui indicato qualora il tasso di interesse del contratto cambi. Ad esempio, se il tasso di interesse aumenta a 7,850%, che corrisponde al valore più elevato registrato negli ultimi 20 anni, il TAEG potrebbe aumentare a 4,970%.

Questo TAEG è calcolato nell'ipotesi che per tutta la durata del contratto il tasso di interesse si mantenga al livello pattuito per il periodo iniziale.

**Per iscrivere l'ipoteca dovrà sostenere le seguenti spese, il cui ammontare non è noto al finanziatore e che pertanto non sono state incluse nel TAEG:**

- adempimenti notarili;
- eventuale imposta di registro secondo la disciplina fiscale vigente;
- eventuali imposte ipotecarie secondo la disciplina fiscale vigente.

Si accerti di essere a conoscenza di tutti gli ulteriori oneri e imposte associati al contratto di credito.

### 5. Frequenza e numero delle rate

Frequenza delle rate: **Mensile**

Numero delle rate: **360**

### 6. Importo di ciascuna rata

**187,28 Euro.**

L'ammontare indicato rimane fisso per le prime 120 rate, oltre l'eventuale periodo di preammortamento.

Nei prossimi anni il Suo reddito potrebbe variare. La preghiamo di considerare se potrà ancora far fronte alle rate di ammortamento mensili se il Suo reddito diminuisce.

Poiché il tasso di interesse di questo contratto di credito è variabile, l'importo della rata potrebbe aumentare o diminuire. Ad esempio, se il tasso di interesse aumenta a 7,8500%, che corrisponde al valore più elevato registrato negli ultimi 20 anni, l'importo della rata potrebbe aumentare ad € 342,16.

### 7. Obblighi supplementari

Per beneficiare delle condizioni descritte nel presente documento, il cliente deve rispettare i seguenti obblighi che, qualora indicati, avranno durata pari alla durata del finanziamento:

- stipulazione di un apposito contratto di assicurazione sull'immobile oggetto di ipoteca a copertura dei rischi di danni allo stesso immobile derivanti da incendio, fulmine ed esplosione da gas. Tale contratto è acquistabile da un fornitore liberamente scelto dal cliente.

Qualora la copertura assicurativa cessi per qualsivoglia causa, il Cliente dovrà fornire alla Banca, almeno 7 giorni prima della data prevista come data di cessazione, documentazione idonea a comprovare la sostituzione della stessa con altra copertura avente i requisiti previsti. Qualora il cliente non adempia a quanto precede nei termini indicati, la Banca avrà facoltà di stipulare direttamente analoga copertura assicurativa, addebitando i relativi costi al cliente.

### 8. Estinzione anticipata

Il cliente ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. In caso di rimborso anticipato, il cliente dovrà corrispondere alla banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati sino al momento dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato.

Inoltre, in caso di rimborso anticipato, esclusivamente per i finanziamenti stipulati per finalità diverse dall'acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione (per i quali nessun indennizzo sarà dovuto), il finanziatore ha il diritto a percepire

un indennizzo.

Ove previsto, l'indennizzo per estinzione anticipata è pari al 0,00% del capitale rimborsato anticipatamente. Ad esempio, in caso di restituzione anticipata di Euro 1.000,00 di capitale, il compenso per la Banca viene calcolato come segue: Euro 1.000,00 x 0,00 % = Euro 0,00.

**Nel caso in cui Lei scegliesse di estinguere anticipatamente il contratto, La preghiamo di contattarci per determinare l'esatto ammontare della penale.**

## 9. Opzioni flessibili

**Portabilità/Surrogazione del finanziamento:** Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

## 10. Altri diritti del consumatore

**Periodo di riflessione:** Il cliente dispone di sette giorni, dopo aver ricevuto la proposta di un'offerta vincolante formulata dal finanziatore, per riflettere prima di impegnarsi a sottoscrivere questo contratto di credito. Una volta ricevuto il testo del contratto di credito dal finanziatore, il cliente mantiene il diritto di sottoscriverlo alle condizioni qui indicate per sette giorni.

## 11. Reclami

Eventuali reclami dovranno essere inviati: per lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Banca di Cividale S.P.A. – Ufficio Reclami – Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 – 33043 Cividale del Friuli (UD), o per via telematica all'indirizzo e-mail [ufficioreclami@civibank.it](mailto:ufficioreclami@civibank.it) oppure all'indirizzo PEC [ufficioreclami@cert.civibank.it](mailto:ufficioreclami@cert.civibank.it). L'Ufficio Reclami provvederà a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro 30 giorni, può presentare ricorso:

- se la controversia non supera il valore di euro 100.000,00, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per maggiori indicazioni in merito, la Parte finanziata può consultare il sito internet [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le Dipendenze e sul sito internet della Banca, oppure può rivolgersi direttamente al finanziatore;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, per l'attivazione di un procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (utilizzando la modulistica disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)) o ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

## 12. Inosservanza degli obblighi previsti dal contratto di credito: conseguenze per il debitore

In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal contratto, il cliente potrà andare incontro a conseguenze negative.

In particolare, in caso di ritardo nel pagamento delle rate verranno inviati al cliente solleciti di pagamento al costo specificato nel contratto e sarà inoltre applicato il tasso di mora indicato nel contratto.

In caso di mancato pagamento, la Banca potrà inoltre segnalare tale circostanza a banche dati contenenti informazioni nominative sul credito.

In caso di inadempimento grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. In determinate ipotesi, il finanziatore potrà anche far vendere l'immobile oggetto di ipoteca e soddisfarsi sul ricavato.

Se dovesse incontrare difficoltà nell'effettuare i pagamenti mensili La invitiamo a mettersi in contatto al più presto con la Banca al fine di vagliare possibili soluzioni.

In casi estremi, Lei potrebbe perdere la sua abitazione se non paga regolarmente le rate.

## 13. Informazioni supplementari

Il contratto di credito è regolato dalla legge italiana. Tutte le informazioni e le condizioni contrattuali saranno comunicate in italiano. Lei ha il diritto di ricevere, o, se del caso, di vedersi offrire, una copia della bozza del contratto di credito almeno nel momento in cui è stata presentata un'offerta vincolante per il finanziatore.

## 14. Autorità di Vigilanza

Il finanziatore è soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia (il cui sito web è il seguente: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)).

Il sottoscritt

attesta di aver acquisito una copia del presente documento denominato **“PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO”**, prima del relativo contratto di credito eventualmente sottoscritto.

~~Lo stesso si dichiara, altresì, consapevole che il presente documento sostituisce altri documenti della specie eventualmente già consegnati in passato dalla Banca.~~

Luogo

Data

Firma

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

**CAPITOLATO DI PATTI E CONDIZIONI GENERALI**  
**per mutui fondiari**

**Art. 1 - Definizioni**

Nel presente capitolato:

- ⇒ il termine "finanziamento" viene utilizzato per identificare l'operazione creditizia posta in essere con il contratto al quale il medesimo capitolato viene allegato;
- ⇒ il termine "Parte Finanziata" viene utilizzato per identificare il soggetto beneficiario del finanziamento;
- ⇒ il termine "Garante" viene utilizzato per identificare il prestatore di garanzie reali sia esso la Parte Finanziata e/o terzi, nonché il terzo prestatore di garanzie personali.

**Art. 2 - Condizione per l'utilizzo del mutuo**

Qualsiasi erogazione potrà aver luogo, quando non emergano circostanze soggettive ed oggettive di qualsiasi natura, anche con riguardo alle condizioni patrimoniali e/o economiche della Parte Finanziata e/o della Parte datrice d'ipoteca e/o di eventuali fidejussori, che, se fossero conosciute prima, avrebbero impedito la concessione del mutuo, soltanto dopo che:

- a) sia stata iscritta l'ipoteca sui beni immobili costituiti in garanzia ed accertata l'inesistenza di qualsiasi iscrizione, privilegio e trascrizione pregiudizievole all'infuori di quelli eventualmente dichiarati nel contratto di mutuo;
- b) sia stato consegnato alla Banca un esemplare della polizza di assicurazione contro i danni dell'incendio, caduta fulmini, scoppio di gas ed eventuali altri rischi degli immobili costituiti in garanzia, vincolata a favore della Banca;
- c) sia stata consegnata alla Banca copia esecutiva del contratto di mutuo;
- d) sia stata fornita prova della regolarità delle costruzioni ipotecate, documentando la loro conformità alle norme e prescrizioni urbanistiche edilizie, nonché ai vincoli pubblici e privati di qualsiasi genere;
- e) sia stato adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali;
- f) sia pervenuto alla Banca, nel caso di mutuo ammesso alle agevolazioni previste per l'edilizia convenzionata, copia del provvedimento regionale di concessione del contributo.

**Art. 3 - Erogazione in unica soluzione**

Entro sessanta giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo dovranno essere fornite le prove e le giustificazioni di cui alle lettere a), c), d), e) del precedente articolo, e contestualmente alla stipulazione del contratto di mutuo, consegnato quanto previsto alla lettera b) del precedente articolo; ed entro i trenta giorni seguenti la Parte Finanziata dovrà addivenire, salvo la riserva di cui al comma successivo, all'incasso del mutuo mediante la stipulazione di un atto di erogazione a saldo e quietanza. In difetto di ciò la Banca potrà valersi della risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

La Banca si riserva tuttavia la facoltà di erogare il mutuo, anticipando o differendo il termine di cui sopra, prima del verificarsi di alcuna o di tutte le condizioni di cui sopra e senza che tale fatto possa comunque pregiudicare la validità o efficacia del contratto o di qualsiasi sua clausola.

**Art. 4 - Erogazione con versamenti rateali**

La Banca si riserva la facoltà di erogare il mutuo anche ratealmente durante il corso degli investimenti previsti, in base a stati avanzamento documentati e certificati in conformità alle sue necessità.

L'accertamento dei singoli stati avanzamento, compreso quello finale, rappresenta il presupposto di ciascuna erogazione e avverrà, anche per quanto riguarda la loro entità e regolarità urbanistica ed edilizia, a cura della Banca, su richiesta ed a conto e spese della Parte Finanziata.

E' in facoltà della Banca di addivenire, ed in tal senso la Parte Finanziata e le altre eventualmente intervenute nel contratto di mutuo s'impegnano, pena la risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, alla stipulazione di atti allo scopo di porre in ammortamento le erogazioni rateali effettuate ai sensi dei commi che precedono.

A ciascuno di questi atti, perfezionati alle condizioni vigenti al momento della sua stipulazione, corrisponderà un mutuo a se stante, con un proprio piano di ammortamento, come previsto dal contratto di mutuo.

Nel caso che i lavori previsti siano ritardati o sospesi per oltre trenta giorni ovvero eseguiti in modo difforme al progetto originario, la Banca potrà ritenere risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

L'erogazione del saldo avverrà ad ultimazioni degli investimenti previsti, per il cui accertamento si fa riferimento a quanto più sopra previsto per gli stati d'avanzamento, mediante la stipulazione di un atto di erogazione a saldo e quietanza.

E' facoltà della Banca anticipare o differire l'erogazione a saldo mutuo.

La Parte Finanziata si obbliga a stipulare l'atto di che trattasi al momento in cui ne verrà fatta richiesta dalla Banca, con l'intervento, se ritenuto dalla stessa necessario, delle altre parti convenute nel contratto di mutuo. In difetto la Banca potrà valersi della risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

**Art. 5 - Verità ed autenticità delle dichiarazioni**

La Parte Finanziata ed il Garante confermano la verità e l'autenticità delle comunicazioni fatte e della documentazione presentata alla Banca e affermano che successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento la propria situazione economica, finanziaria e patrimoniale non ha subito modifiche in senso negativo.

**Art. 6 - Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi**

Tutte le obbligazioni a carico della Parte Finanziata e del Garante nel contratto di finanziamento e nei relativi allegati, ivi compreso il presente capitolato, sono assunte con il vincolo della solidarietà e indivisibilità nei riguardi dei loro successori ed aventi causa, i quali ne restano tutti soggetti assieme alla Parte Finanziata e al Garante stesso.

**Art. 7 - Suddivisione del finanziamento e frazionamento**

In caso di ipoteca concessa su edificio o complesso condominiale la Parte Finanziata, nonché i suoi eredi o aventi causa, può chiedere con oneri a suo carico la suddivisione del finanziamento stesso e correlativamente il frazionamento dell'ipoteca in quote da accantonarsi sulle singole porzioni o unità dell'immobile ipotecato, nel rispetto delle norme urbanistiche edilizie nonché dei criteri adottati dalla Banca mutuante anche in funzione delle singole porzioni immobiliari da frazionare. E' in facoltà della

Banca acconsentire alla suddivisione e frazionamento predetti richiesti da soggetti che siano morosi nel pagamento delle rate previste dal contratto di frazionamento.

#### **Art. 8 – Obblighi relativi alla Parte Finanziata**

1. E' obbligo della Parte Finanziata:

- a) dare immediata comunicazione alla Banca mediante lettera raccomandata:
  - di ogni variazione che intervenga nel proprio codice e domicilio fiscali nonché nella propria residenza e sede legale;
  - di ogni evento dal quale possano derivare variazioni nella consistenza patrimoniale sua o dei propri garanti, come individuata al momento dell'affidamento;
- b) in caso di finanziamento concernente uno specifico programma di investimenti, portare a compimento il programma stesso senza variazioni né ritardi salvo consenso della Banca, e comunque nel pieno rispetto dei provvedimenti di concessione, autorizzazione e quant'altro occorresse da parte delle competenti Autorità amministrative;
- c) accettare, fino alla completa estinzione del finanziamento, indagini tecniche e amministrative nonché controlli da parte della Banca (e, se richiesto, da parte degli Organismi concedenti i contributi e/o che assicurano la provvista, ovvero la garanzia) sia direttamente, sia per il tramite di consulenti esterni alla Banca stessa. La Parte Finanziata si impegna altresì a fornire alla Banca tutti i documenti, le situazioni contabili, le informazioni e i chiarimenti che le verranno richiesti, nonché a far pervenire annualmente, se richiesti, i bilanci e le relative relazioni ed a compiere ogni altro atto, compresa la stipulazione di patti aggiuntivi diretti a disciplinare l'erogazione dei contributi, eventualmente richiesti dai predetti Organismi pubblici. Le eventuali spese reclamate da terzi per le suddette verifiche saranno a carico della Parte Finanziata.
- d) comunicare alla Banca l'assunzione di altri finanziamenti;
- e) unitamente all'eventuale terzo datore di ipoteca, comunicare alla Banca a mezzo lettera raccomandata l'intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell'immobile ipotecato ovvero la costituzione sullo stesso di un diritto reale di godimento entro 30 giorni dalla data dell'atto, corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli;
- f) unitamente al terzo datore di ipoteca, rilasciare libero e sgombrato da persone e da cose l'immobile ipotecato, anche se direttamente occupato od abitato, ogni qualvolta venga immesso in possesso il custode o l'amministratore giudiziario o il curatore fallimentare o l'acquirente in sede di esecuzione forzata promossa dalla Banca;
- g) stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi od eseguire ogni formalità richiesti dalla Banca che si rendessero necessari od opportuni in relazione all'operazione di finanziamento per la ricognizione, migliore identificazione o accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a conferma delle garanzie reali convenute, sia a rettifica di errori od omissioni; la Parte Finanziata autorizza fin d'ora i seguenti annotamenti, trascrizioni, iscrizioni, inserzioni.

2. La Parte Finanziata, qualora impresa, è tenuta inoltre:

- a) a dare immediata comunicazione alla Banca mediante lettera raccomandata qualora:
  - sia coinvolta in operazioni di fusione, scissione, scorporo o conferimento, o cessione o affitto di azienda o rami di essa, liquidazione volontaria;
  - richieda l'ammissione ad una procedura concorsuale;
  - cessi o vari la propria attività principale;
  - l'interesse patrimoniale dovesse passare in tutto o in parte a persone, società o gruppi diversi da quelli indicati nella domanda di finanziamento;
  - trasformi la propria forma giuridica o modifichi la ragione o denominazione sociale;
  - alieni o lochi o comunque conceda in uso a terzi gli immobili, gli impianti, i macchinari oggetto di garanzia reale a favore della Banca o comunque strumentali all'impresa, o parti di essi;
- b) a custodire e a mantenere in stato di efficienza gli impianti, i macchinari e le attrezzature;
- c) a tenere a disposizione della Banca e dei competenti Organismi concedenti eventuali contributi e/o che assicurano la provvista, ovvero concedono garanzia, la documentazione relativa alla realizzazione dell'eventuale programma di investimenti oggetto del finanziamento.

#### **Art. 9 – Adempimenti relativi ai beni oggetto della garanzia**

1. La Parte Finanziata, l'eventuale datore di ipoteca, loro eredi o aventi causa, devono mantenere in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, gli immobili ipotecati a garanzia del mutuo e quindi a fare tutte le riparazioni occorrenti alla loro conservazione e al loro miglioramento, secondo la loro natura; a giustificare, a richiesta, il regolare soddisfacimento di qualsiasi imposta o tassa che possa direttamente o indirettamente avere relazione con il contratto di finanziamento o con l'atto di erogazione ed a non fare cosa alcuna che possa menomare il valore degli immobili ipotecati.
2. La stessa Parte Finanziata, l'eventuale terzo datore di ipoteca, loro eredi o aventi causa, sono pure obbligati a dare, senza ritardo, comunicazione alla Banca mutuante di ogni mutamento che, anche senza colpa o fatto proprio, avvenisse negli immobili, compresi i casi di demolizione, anche solo parziale, dei fabbricati ipotecati sia pure ai fini della loro ristrutturazione e/o ricostruzione.
3. In dipendenza di quanto sopra è fatto obbligo alla Parte Finanziata e all'eventuale terzo datore di ipoteca, loro eredi o aventi causa di:
  - a) astenersi dal locare in tutto o in parte gli immobili ipotecati con contratti di durata superiore a quella minima prevista dalla legge in relazione alla loro destinazione senza averne riportato prima il consenso scritto della Banca;
  - b) non cedere, vincolare e riscuotere anticipatamente in tutto o in parte i canoni provenienti dalla locazione degli immobili ipotecati;
  - c) non apportare modifiche nella destinazione e nella consistenza degli immobili ipotecati senza la preventiva autorizzazione della Banca;
  - d) non alterare la condizione giuridica degli immobili stessi e particolarmente di non costituire servitù passive né modificare o aggravare quelle eventualmente preesistenti;
  - e) dare, non più tardi di 20 giorni, partecipazione alla Banca di ogni eventuale turbativa nel possesso o contestazione del diritto di proprietà da parte di terzi in ordine agli immobili ipotecati nonché di ogni mutamento che, per infortunio o per altra causa qualunque, anche non imputabile al mutuatario e all'eventuale datore di ipoteca, loro eredi e aventi causa, avvenisse negli immobili stessi, compresi i casi di espropriazione per pubblica utilità, affinché la Banca sia posta in grado di tutelare le proprie ragioni.
4. La Banca potrà fare ispezionare gli immobili ipotecati da persona di sua fiducia, alla quale la Parte Finanziata e l'eventuale datore di ipoteca, se richiesti, dovranno prestare l'assistenza, a loro cura, ed i mezzi necessari per l'adempimento dell'incarico.

5. Gli stessi obblighi si applicano, in quanto compatibili, ai beni oggetto di privilegio o pegno.

#### Art. 10 – Diminuzione della garanzia

La Banca potrà chiedere una congrua integrazione della garanzia ipotecaria ovvero altra idonea garanzia o una parziale restituzione anticipata del mutuo e la Parte Finanziata dovrà provvedervi qualora:

- per effetto di generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare come risultante da parametri obiettivi di mercato o per altra causa qualsiasi, nessuna esclusa od eccettuata, si verificasse in ordine agli immobili ipotecati una diminuzione del valore tale da ridurre il margine di garanzia accertato in sede di concessione del mutuo ovvero la rendita netta degli immobili stessi non fosse più sufficiente a far fronte al servizio delle rate del mutuo;
- venisse accertato che prima della stipulazione del contratto la Parte Finanziata aveva ricevuto canoni di locazione pluriennali non dichiarati alla Banca;
- venisse accertato che la Parte Finanziata aveva taciuto debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca;
- dopo l'imputazione delle indennità incassate dalla Banca in caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù coattiva, questa reputi che i restanti immobili ipotecati non siano sufficienti a garantire il mutuo residuale.

#### Art. 11 – Assicurazione contro i danni


- La parte finanziata è tenuta ad assicurare e a mantenere assicurati presso primarie compagnie assicurative per tutta la durata del finanziamento e per i successivi due anni, a sue spese e con vincolo a favore della Banca, contro i danni causati da incendio, scoppio e fulmine e per i valori reali, i fabbricati, nonché gli eventuali impianti, attrezzature, macchinari e arredamenti aziendali oggetto di garanzia, e comunque le entità di qualsiasi genere, anche se di terzi, restando inteso che tale vincolo, qualora conforme alle modalità richieste, è da intendersi sin da ora accettato dalla Banca per quanto possa occorrere nei confronti di chiunque. La Parte Finanziata autorizza la Banca a sostituirsi nel pagamento dei premi relativi alle polizze vincolate che non fossero stati adempiuti dagli assicurati, impegnandosi in tal caso a rimborsarla immediatamente delle spese sostenute e dei relativi interessi. La Banca resta autorizzata, qualora la Parte Finanziata non vi provveda, a contrarre come a rinnovare le polizze e a pagare i premi, con diritto di rivalsa, per le spese sostenute.
- La copertura assicurativa sarà vincolata a favore della Banca.
- La Parte Finanziata si obbliga ad informare del sinistro verificatosi la Banca mediante lettera raccomandata nel termine di 15 giorni, la Banca avrà diritto di intervenire negli atti di accertamento del danno o di promuoverli a spese della Parte Finanziata.
- Per i danni non coperti da assicurazione, la Parte Finanziata si obbliga a restituire nel primitivo stato l'immobile e/o i beni danneggiati.

#### Art. 12 – Restituzione anticipata del finanziamento

- E' in facoltà della Parte Finanziata rimborsare il finanziamento anticipatamente, in tutto o in parte, rispetto al termine convenuto, a condizione che la stessa:
  - abbia già ottenuto lo svincolo integrale del ricavo del finanziamento dall'eventuale deposito cauzionale, ovvero abbia già ottenuto l'integrale erogazione del finanziamento stesso;
  - non sia inadempiente nei confronti della Banca riguardo agli obblighi dipendenti dal contratto e dal presente capitolato;
  - ne faccia richiesta scritta con preavviso di almeno 15 giorni;
  - corrisponda alla data preavvisata, oltre al residuo capitale, la quota interessi maturata, la commissione prevista dal contratto di finanziamento e dalle tabelle allo stesso allegate.
- Ogni restituzione parziale avrà per effetto di diminuire l'importo delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

#### Art. 13 – Risoluzione

- La Banca ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora:
  - fermo restando quanto previsto dall'art. 40, secondo comma, T.U. si verifichi il mancato pagamento delle rate del finanziamento stesso. La presente clausola risolutiva opererà anche se detta rata/dette rate sia/siano in parte pagata/e ed anche se la/e stessa/e sia/siano composta/e di soli interessi;
  - la Parte Finanziata non destini il finanziamento agli scopi per i quali è concesso;
  - la Parte Finanziata non adempia agli eventuali obblighi posti a suo carico dal contratto di finanziamento nell'art. 2, primo comma, con riferimento agli adempimenti richiesti ai fini dello svincolo del deposito cauzionale ovvero ai fini dell'erogazione e/o non adempia alle previsioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato;
  - la Parte Finanziata subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziaria od economica ovvero sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
  - i beni oggetto di garanzia subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
  - la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere;
  - risultassero, a peso dei beni concessi in garanzia, altri gravami oltre a quelli enunciati in contratto, ovvero, sempre con riguardo ai beni cauzionali, risultasse che la Parte Finanziata o l'eventuale terzo Garante avessero taciuto debiti per tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca, ovvero misure sanzionatorie per effetto di opere edilizie, installazione di impianti od altro, eseguite senza le prescritte autorizzazioni;
  - la Parte Finanziata non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal finanziamento o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi comunque a carico della Parte Finanziata stessa, anche se assolti dalla Banca;
  - La Parte Finanziata e/o terzi Garanti non adempiano puntualmente anche ad uno solo degli obblighi di cui al presente capitolato, art. 8, comma 1, lettere c) e g), ed art. 9, commi 1,2,3 lettera c), 4 e 5;
- Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, nella misura indicata all'art. 4 e accessori tutti nella misura prevista dalle tabelle allegate al contratto di finanziamento, nonché di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti della Parte Finanziata che del Garante. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dalla Parte Finanziata e dal Garante, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite, con conferma di quanto previsto dall'art. 6 del presente capitolato.



**Art. 14 – Compensazione**

Fatta salva la compensazione di legge ex art. 1243, comma 1, cod. civ., qualora, sia in relazione al presente finanziamento che a finanziamenti diversi intestati alla Parte Finanziata, la Banca abbia maturato il diritto di dichiarare la Parte Finanziata decaduta da detto beneficio o di ritenere risolto il contratto di finanziamento ex art. 1456 cod. civ., nonché nell'ipotesi in cui la Parte Finanziata stessa sia in arretrato con i pagamenti dovuti alla Banca, quest'ultima può compensare la somma ancora da svincolare dall'eventuale deposito cauzionale o le altre somme ancora dovute alla Parte Finanziata con il debito di quest'ultimo, eseguendo l'imputazione come prevista dal successivo art. 15 del presente capitolato, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata.

**Art. 15 – Imputazione dei pagamenti**

Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il cliente ha il diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, 1° comma, cod. civ. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare – in deroga all'art. 1193, 2° comma, cod. civ. – i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

**Art. 16 – Cessioni e delegazioni di pagamento**

1. Il credito derivante dal finanziamento è in ogni momento cedibile a terzi da parte della Banca con le eventuali garanzie e privilegi; la semplice comunicazione al debitore del trasferimento del credito equivale a notifica agli effetti dell'art. 1264 cod. civ.
2. La Parte Finanziata potrà, con il consenso della Banca, effettuare cessioni o delegazioni del ricavo del finanziamento e delle somme esistenti in deposito presso la Banca in dipendenza del finanziamento stesso.

**Art. 17 – Accollo**

1. La Parte Finanziata è tenuta a comunicare alla Banca a mezzo lettera raccomandata l'intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell'immobile con accollo del mutuo entro 15 giorni dalla data dell'atto, corredando la comunicazione con copia autentica dei relativi titoli idonei a tutti gli effetti di legge. In mancanza di detta comunicazione, l'invio degli avvisi di pagamento e il conseguente rilascio della quietanza non potranno essere effettuati a soggetto diverso dall'intestatario del mutuo.
2. Resta comunque ferma e impregiudicata la facoltà della Banca ex art. 1273, primo comma, cod. civ. di aderire all'accollo così comunicate. Salva specifica dichiarazione scritta della Banca ex art. 1273, secondo comma, cod. civ. l'accollo non produce liberazione della originaria Parte Finanziata.
3. L'invio degli avvisi di pagamento o di altra certificazione all'accollante non costituisce liberazione del debitore originario.

**Art. 18 – Documentazione**

Tutta la documentazione prodotta o da prodursi a corredo della domanda di mutuo resterà, fino all'estinzione del mutuo stesso, presso la Banca.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificamente gli artt.: 2,3,5,8, 9,11,13,14,15,18

Rapporto n.: 46 620 130831

C.D.G.: 87663

Intestato a:

Allegato " C " al Rep. N. 584 / 520

Tipologia...: 254 Progressivo: 910 Convenzione: 0  
 MUTUO IPOTECARIO IPO FOND.PRIVATI RES.TF 10Y DOPO VAR.CON F.DO  
 Importo finanz.: 47.000,00  
 Inizio piano...: 11/10/2021 Durata totale: 360 mesi  
 Franchigia.....: dal 11/10/2021 al 31/10/2021 Eur...: 0,00 Risc.: RA  
 Ammortamento...: 359 rate mensili Dur: 359 Scad. 1^ rata: 30/11/2021  
 Rimb.rata: 2 ADDEBITO SU C/C Com.inc: 3,00 Agg.rata insol: 0,00  
 0,95%.MIN.500.....: 500,00 Contabilizzate  
 SPE.INTERV.ATTO.....: 100,00 Contabilizzate  
 Imposta sostitutiva.....: 117,50 a carico del cliente  
 Importo la rata ammort...: 187,28  
 Tasso in vigore: 2,5500 Tasso rif.:  
 Tasso di mora: 5,5500 Tasso rif.: Tasso finanziamento + 3,0000  
 ISC.....: 3,0500 TAEG.....: 3,0500 TEG.....: 3,0200  
 Imp. tot.dovuto cliente: 70.348,16 Costo tot.credito: 23.348,16  
 Credito Immobiliare ai consumatori: I

Rata/Eff.	Scad.	Importo rata	Q.ta Capitale	Q.ta Inter.	D.Pag.	Debito Residuo
0	311021	65,68	0,00	65,68		47.000,00
1	301121	187,28	87,40	99,88		46.912,60
2	311221	187,28	87,59	99,69		46.825,01
3	310122	187,28	87,77	99,51		46.737,24
4	280222	187,28	87,96	99,32		46.649,28
5	310322	187,28	88,15	99,13		46.561,13
6	300422	187,28	88,34	98,94		46.472,79
7	310522	187,28	88,52	98,76		46.384,27
8	300622	187,28	88,71	98,57		46.295,56
9	310722	187,28	88,90	98,38		46.206,66
10	310822	187,28	89,09	98,19		46.117,57
11	300922	187,28	89,28	98,00		46.028,29
12	311022	187,28	89,47	97,81		45.938,82
13	301122	187,28	89,66	97,62		45.849,16
14	311222	187,28	89,85	97,43		45.759,31
15	310123	187,28	90,04	97,24		45.669,27
16	280223	187,28	90,23	97,05		45.579,04
17	310323	187,28	90,42	96,86		45.488,62
18	300423	187,28	90,61	96,67		45.398,01
19	310523	187,28	90,81	96,47		45.307,20
20	300623	187,28	91,00	96,28		45.216,20
21	310723	187,28	91,19	96,09		45.125,01
22	310823	187,28	91,39	95,89		45.033,62
23	300923	187,28	91,58	95,70		44.942,04
24	311023	187,28	91,78	95,50		44.850,26
25	301123	187,28	91,97	95,31		44.758,29
26	311223	187,28	92,17	95,11		44.666,12
27	310124	187,28	92,36	94,92		44.573,76
28	290224	187,28	92,56	94,72		44.481,20
29	310324	187,28	92,76	94,52		44.388,44
30	300424	187,28	92,95	94,33		44.295,49
31	310524	187,28	93,15	94,13		44.202,34
32	300624	187,28	93,35	93,93		44.108,99
33	310724	187,28	93,55	93,73		44.015,44
34	310824	187,28	93,74	93,54		43.921,70
35	300924	187,28	93,94	93,34		43.827,76
36	311024	187,28	94,14	93,14		43.733,62
37	301124	187,28	94,34	92,94		43.639,28
38	311224	187,28	94,54	92,74		43.544,74
39	310125	187,28	94,75	92,53		43.449,99
40	280225	187,28	94,95	92,33		43.355,04


Rapporto n.: 46 620 130831 C.D.G.: 87663

Intestato a:

Rata/	Eff. Scad.	Importo rata	Q.ta Capitale	Q.ta Inter.	D.Pag.	Debito Residuo
41	310325	187,28	95,15	92,13		43.259,89
42	300425	187,28	95,35	91,93		43.164,54
43	310525	187,28	95,55	91,73		43.068,99
44	300625	187,28	95,76	91,52		42.973,23
45	310725	187,28	95,96	91,32		42.877,27
46	310825	187,28	96,16	91,12		42.781,11
47	300925	187,28	96,37	90,91		42.684,74
48	311025	187,28	96,57	90,71		42.588,17
49	301125	187,28	96,78	90,50		42.491,39
50	311225	187,28	96,98	90,30		42.394,41
51	310126	187,28	97,19	90,09		42.297,22
52	280226	187,28	97,40	89,88		42.199,82
53	310326	187,28	97,60	89,68		42.102,22
54	300426	187,28	97,81	89,47		42.004,41
55	310526	187,28	98,02	89,26		41.906,39
56	300626	187,28	98,23	89,05		41.808,16
57	310726	187,28	98,44	88,84		41.709,72
58	310826	187,28	98,64	88,64		41.611,08
59	300926	187,28	98,85	88,43		41.512,23
60	311026	187,28	99,06	88,22		41.413,17
61	301126	187,28	99,27	88,01		41.313,90
62	311226	187,28	99,49	87,79		41.214,41
63	310127	187,28	99,70	87,58		41.114,71
64	280227	187,28	99,91	87,37		41.014,80
65	310327	187,28	100,12	87,16		40.914,68
66	300427	187,28	100,33	86,95		40.814,35
67	310527	187,28	100,55	86,73		40.713,80
68	300627	187,28	100,76	86,52		40.613,04
69	310727	187,28	100,98	86,30		40.512,06
70	310827	187,28	101,19	86,09		40.410,87
71	300927	187,28	101,40	85,88		40.309,47
72	311027	187,28	101,62	85,66		40.207,85
73	301127	187,28	101,84	85,44		40.106,01
74	311227	187,28	102,05	85,23		40.003,96
75	310128	187,28	102,27	85,01		39.901,69
76	290228	187,28	102,49	84,79		39.799,20
77	310328	187,28	102,70	84,58		39.696,50
78	300428	187,28	102,92	84,36		39.593,58
79	310528	187,28	103,14	84,14		39.490,44
80	300628	187,28	103,36	83,92		39.387,08
81	310728	187,28	103,58	83,70		39.283,50
82	310828	187,28	103,80	83,48		39.179,70
83	300928	187,28	104,02	83,26		39.075,68
84	311028	187,28	104,24	83,04		38.971,44
85	301128	187,28	104,46	82,82		38.866,98
86	311228	187,28	104,69	82,59		38.762,29
87	310129	187,28	104,91	82,37		38.657,38
88	280229	187,28	105,13	82,15		38.552,25
89	310329	187,28	105,35	81,93		38.446,90
90	300429	187,28	105,58	81,70		38.341,32
91	310529	187,28	105,80	81,48		38.235,52
92	300629	187,28	106,03	81,25		38.129,49
93	310729	187,28	106,25	81,03		38.023,24
94	310829	187,28	106,48	80,80		37.916,76
95	300929	187,28	106,70	80,58		37.810,06
96	311029	187,28	106,93	80,35		37.703,13
97	301129	187,28	107,16	80,12		37.595,97

Intestato a:

Rata/Eff.	Scad.	Importo rata	Q.ta Capitale	Q.ta Inter.	D.Pag.	Debito Residuo
98	311229	187,28	107,39	79,89		37.488,58
99	310130	187,28	107,61	79,67		37.380,97
100	280230	187,28	107,84	79,44		37.273,13
101	310330	187,28	108,07	79,21		37.165,06
102	300430	187,28	108,30	78,98		37.056,76
103	310530	187,28	108,53	78,75		36.948,23
104	300630	187,28	108,76	78,52		36.839,47
105	310730	187,28	108,99	78,29		36.730,48
106	310830	187,28	109,23	78,05		36.621,25
107	300930	187,28	109,46	77,82		36.511,79
108	311030	187,28	109,69	77,59		36.402,10
109	301130	187,28	109,92	77,36		36.292,18
110	311230	187,28	110,16	77,12		36.182,02
111	310131	187,28	110,39	76,89		36.071,63
112	280231	187,28	110,63	76,65		35.961,00
113	310331	187,28	110,86	76,42		35.850,14
114	300431	187,28	111,10	76,18		35.739,04
115	310531	187,28	111,33	75,95		35.627,71
116	300631	187,28	111,57	75,71		35.516,14
117	310731	187,28	111,81	75,47		35.404,33
118	310831	187,28	112,04	75,24		35.292,29
119	300931	187,28	112,28	75,00		35.180,01
120	311031	187,28	112,52	74,76		35.067,49
121	301131	187,28	112,76	74,52		34.954,73
122	311231	187,28	113,00	74,28		34.841,73
123	310132	187,28	113,24	74,04		34.728,49
124	290232	187,28	113,48	73,80		34.615,01
125	310332	187,28	113,72	73,56		34.501,29
126	300432	187,28	113,96	73,32		34.387,33
127	310532	187,28	114,20	73,08		34.273,13
128	300632	187,28	114,45	72,83		34.158,68
129	310732	187,28	114,69	72,59		34.043,99
130	310832	187,28	114,93	72,35		33.929,06
131	300932	187,28	115,18	72,10		33.813,88
132	311032	187,28	115,42	71,86		33.698,46
133	301132	187,28	115,67	71,61		33.582,79
134	311232	187,28	115,91	71,37		33.466,88
135	310133	187,28	116,16	71,12		33.350,72
136	280233	187,28	116,41	70,87		33.234,31
137	310333	187,28	116,66	70,62		33.117,65
138	300433	187,28	116,90	70,38		33.000,75
139	310533	187,28	117,15	70,13		32.883,60
140	300633	187,28	117,40	69,88		32.766,20
141	310733	187,28	117,65	69,63		32.648,55
142	310833	187,28	117,90	69,38		32.530,65
143	300933	187,28	118,15	69,13		32.412,50
144	311033	187,28	118,40	68,88		32.294,10
145	301133	187,28	118,65	68,63		32.175,45
146	311233	187,28	118,91	68,37		32.056,54
147	310134	187,28	119,16	68,12		31.937,38
148	280234	187,28	119,41	67,87		31.817,97
149	310334	187,28	119,66	67,62		31.698,31
150	300434	187,28	119,92	67,36		31.578,39
151	310534	187,28	120,17	67,11		31.458,22
152	300634	187,28	120,43	66,85		31.337,79
153	310734	187,28	120,69	66,59		31.217,10
154	310834	187,28	120,94	66,34		31.096,16



Rapporto n.: 46 620 130831 C.D.G.: 87663

Intestatato a:

Rata/	Scad.	Importo rata	Q.ta Capitale	Q.ta Inter.	D.Pag.	Debito Residuo
155	300934	187,28	121,20	66,08		30.974,96
156	311034	187,28	121,46	65,82		30.853,50
157	301134	187,28	121,71	65,57		30.731,79
158	311234	187,28	121,97	65,31		30.609,82
159	310135	187,28	122,23	65,05		30.487,59
160	280235	187,28	122,49	64,79		30.365,10
161	310335	187,28	122,75	64,53		30.242,35
162	300435	187,28	123,01	64,27		30.119,34
163	310535	187,28	123,27	64,01		29.996,07
164	300635	187,28	123,54	63,74		29.872,53
165	310735	187,28	123,80	63,48		29.748,73
166	310835	187,28	124,06	63,22		29.624,67
167	300935	187,28	124,33	62,95		29.500,34
168	311035	187,28	124,59	62,69		29.375,75
169	301135	187,28	124,85	62,43		29.250,90
170	311235	187,28	125,12	62,16		29.125,78
171	310136	187,28	125,39	61,89		29.000,39
172	290236	187,28	125,65	61,63		28.874,74
173	310336	187,28	125,92	61,36		28.748,82
174	300436	187,28	126,19	61,09		28.622,63
175	310536	187,28	126,45	60,83		28.496,18
176	300636	187,28	126,72	60,56		28.369,46
177	310736	187,28	126,99	60,29		28.242,47
178	310836	187,28	127,26	60,02		28.115,21
179	300936	187,28	127,53	59,75		27.987,68
180	311036	187,28	127,80	59,48		27.859,88
181	301136	187,28	128,08	59,20		27.731,80
182	311236	187,28	128,35	58,93		27.603,45
183	310137	187,28	128,62	58,66		27.474,83
184	280237	187,28	128,89	58,39		27.345,94
185	310337	187,28	129,17	58,11		27.216,77
186	300437	187,28	129,44	57,84		27.087,33
187	310537	187,28	129,72	57,56		26.957,61
188	300637	187,28	129,99	57,29		26.827,62
189	310737	187,28	130,27	57,01		26.697,35
190	310837	187,28	130,55	56,73		26.566,80
191	300937	187,28	130,82	56,46		26.435,98
192	311037	187,28	131,10	56,18		26.304,88
193	301137	187,28	131,38	55,90		26.173,50
194	311237	187,28	131,66	55,62		26.041,84
195	310138	187,28	131,94	55,34		25.909,90
196	280238	187,28	132,22	55,06		25.777,68
197	310338	187,28	132,50	54,78		25.645,18
198	300438	187,28	132,78	54,50		25.512,40
199	310538	187,28	133,06	54,22		25.379,34
200	300638	187,28	133,35	53,93		25.245,99
201	310738	187,28	133,63	53,65		25.112,36
202	310838	187,28	133,91	53,37		24.978,45
203	300938	187,28	134,20	53,08		24.844,25
204	311038	187,28	134,48	52,80		24.709,77
205	301138	187,28	134,77	52,51		24.575,00
206	311238	187,28	135,06	52,22		24.439,94
207	310139	187,28	135,34	51,94		24.304,60
208	280239	187,28	135,63	51,65		24.168,97
209	310339	187,28	135,92	51,36		24.033,05
210	300439	187,28	136,21	51,07		23.896,84
211	310539	187,28	136,50	50,78		23.760,34

Rapporto n.: 46 620 130831 C.D.G.: 87663

Intestato a:

Rata/Eff.	Scad.	Importo	rata	Q.ta Capitale	Q.ta Inter.	D.Pag.	Debito Residuo
212	300639	187,28		136,79	50,49		23.623,55
213	310739	187,28		137,08	50,20		23.486,47
214	310839	187,28		137,37	49,91		23.349,10
215	300939	187,28		137,66	49,62		23.211,44
216	311039	187,28		137,95	49,33		23.073,49
217	301139	187,28		138,25	49,03		22.935,24
218	311239	187,28		138,54	48,74		22.796,70
219	310140	187,28		138,84	48,44		22.657,86
220	290240	187,28		139,13	48,15		22.518,73
221	310340	187,28		139,43	47,85		22.379,30
222	300440	187,28		139,72	47,56		22.239,58
223	310540	187,28		140,02	47,26		22.099,56
224	300640	187,28		140,32	46,96		21.959,24
225	310740	187,28		140,61	46,67		21.818,63
226	310840	187,28		140,91	46,37		21.677,72
227	300940	187,28		141,21	46,07		21.536,51
228	311040	187,28		141,51	45,77		21.395,00
229	301140	187,28		141,81	45,47		21.253,19
230	311240	187,28		142,12	45,16		21.111,07
231	310141	187,28		142,42	44,86		20.968,65
232	280241	187,28		142,72	44,56		20.825,93
233	310341	187,28		143,02	44,26		20.682,91
234	300441	187,28		143,33	43,95		20.539,58
235	310541	187,28		143,63	43,65		20.395,95
236	300641	187,28		143,94	43,34		20.252,01
237	310741	187,28		144,24	43,04		20.107,77
238	310841	187,28		144,55	42,73		19.963,22
239	300941	187,28		144,86	42,42		19.818,36
240	311041	187,28		145,16	42,12		19.673,20
241	301141	187,28		145,47	41,81		19.527,73
242	311241	187,28		145,78	41,50		19.381,95
243	310142	187,28		146,09	41,19		19.235,86
244	280242	187,28		146,40	40,88		19.089,46
245	310342	187,28		146,71	40,57		18.942,75
246	300442	187,28		147,02	40,26		18.795,73
247	310542	187,28		147,34	39,94		18.648,39
248	300642	187,28		147,65	39,63		18.500,74
249	310742	187,28		147,96	39,32		18.352,78
250	310842	187,28		148,28	39,00		18.204,50
251	300942	187,28		148,59	38,69		18.055,91
252	311042	187,28		148,91	38,37		17.907,00
253	301142	187,28		149,23	38,05		17.757,77
254	311242	187,28		149,54	37,74		17.608,23
255	310143	187,28		149,86	37,42		17.458,37
256	280243	187,28		150,18	37,10		17.308,19
257	310343	187,28		150,50	36,78		17.157,69
258	300443	187,28		150,82	36,46		17.006,87
259	310543	187,28		151,14	36,14		16.855,73
260	300643	187,28		151,46	35,82		16.704,27
261	310743	187,28		151,78	35,50		16.552,49
262	310843	187,28		152,10	35,18		16.400,39
263	300943	187,28		152,43	34,85		16.247,96
264	311043	187,28		152,75	34,53		16.095,21
265	301143	187,28		153,08	34,20		15.942,13
266	311243	187,28		153,40	33,88		15.788,73
267	310144	187,28		153,73	33,55		15.635,00
268	290244	187,28		154,05	33,23		15.480,95



Rapporto n.: 46 620 130831 C.D.G.: 87663

Intestato a:

Rata/Eff.	Scad.	Importo rata	Q.ta Capitale	Q.ta Inter.	D.Pag.	Debito Residuo
269	310344	187,28	154,38	32,90		15.326,57
270	300444	187,28	154,71	32,57		15.171,86
271	310544	187,28	155,04	32,24		15.016,82
272	300644	187,28	155,37	31,91		14.861,45
273	310744	187,28	155,70	31,58		14.705,75
274	310844	187,28	156,03	31,25		14.549,72
275	300944	187,28	156,36	30,92		14.393,36
276	311044	187,28	156,69	30,59		14.236,67
277	301144	187,28	157,03	30,25		14.079,64
278	311244	187,28	157,36	29,92		13.922,28
279	310145	187,28	157,69	29,59		13.764,59
280	280245	187,28	158,03	29,25		13.606,56
281	310345	187,28	158,36	28,92		13.448,20
282	300445	187,28	158,70	28,58		13.289,50
283	310545	187,28	159,04	28,24		13.130,46
284	300645	187,28	159,38	27,90		12.971,08
285	310745	187,28	159,71	27,57		12.811,37
286	310845	187,28	160,05	27,23		12.651,32
287	300945	187,28	160,39	26,89		12.490,93
288	311045	187,28	160,73	26,55		12.330,20
289	301145	187,28	161,08	26,20		12.169,12
290	311245	187,28	161,42	25,86		12.007,70
291	310146	187,28	161,76	25,52		11.845,94
292	280246	187,28	162,11	25,17		11.683,83
293	310346	187,28	162,45	24,83		11.521,38
294	300446	187,28	162,80	24,48		11.358,58
295	310546	187,28	163,14	24,14		11.195,44
296	300646	187,28	163,49	23,79		11.031,95
297	310746	187,28	163,84	23,44		10.868,11
298	310846	187,28	164,18	23,10		10.703,93
299	300946	187,28	164,53	22,75		10.539,40
300	311046	187,28	164,88	22,40		10.374,52
301	301146	187,28	165,23	22,05		10.209,29
302	311246	187,28	165,58	21,70		10.043,71
303	310147	187,28	165,94	21,34		9.877,77
304	280247	187,28	166,29	20,99		9.711,48
305	310347	187,28	166,64	20,64		9.544,84
306	300447	187,28	167,00	20,28		9.377,84
307	310547	187,28	167,35	19,93		9.210,49
308	300647	187,28	167,71	19,57		9.042,78
309	310747	187,28	168,06	19,22		8.874,72
310	310847	187,28	168,42	18,86		8.706,30
311	300947	187,28	168,78	18,50		8.537,52
312	311047	187,28	169,14	18,14		8.368,38
313	301147	187,28	169,50	17,78		8.198,88
314	311247	187,28	169,86	17,42		8.029,02
315	310148	187,28	170,22	17,06		7.858,80
316	290248	187,28	170,58	16,70		7.688,22
317	310348	187,28	170,94	16,34		7.517,28
318	300448	187,28	171,30	15,98		7.345,98
319	310548	187,28	171,67	15,61		7.174,31
320	300648	187,28	172,03	15,25		7.002,28
321	310748	187,28	172,40	14,88		6.829,88
322	310848	187,28	172,76	14,52		6.657,12
323	300948	187,28	173,13	14,15		6.483,99
324	311048	187,28	173,50	13,78		6.310,49
325	301148	187,28	173,87	13,41		6.136,62

Rapporto n.: 46 620 130831 C.D.G.: 87663

Intestato a:

Rata/Eff.	Scad.	Importo rata	Q.ta Capitale	Q.ta Inter.	D.Pag.	Debito Residuo
326	311248	187,28	174,24	13,04		5.962,38
327	310149	187,28	174,61	12,67		5.787,77
328	280249	187,28	174,98	12,30		5.612,79
329	310349	187,28	175,35	11,93		5.437,44
330	300449	187,28	175,72	11,56		5.261,72
331	310549	187,28	176,10	11,18		5.085,62
332	300649	187,28	176,47	10,81		4.909,15
333	310749	187,28	176,85	10,43		4.732,30
334	310849	187,28	177,22	10,06		4.555,08
335	300949	187,28	177,60	9,68		4.377,48
336	311049	187,28	177,98	9,30		4.199,50
337	301149	187,28	178,35	8,93		4.021,15
338	311249	187,28	178,73	8,55		3.842,42
339	310150	187,28	179,11	8,17		3.663,31
340	280250	187,28	179,49	7,79		3.483,82
341	310350	187,28	179,87	7,41		3.303,95
342	300450	187,28	180,26	7,02		3.123,69
343	310550	187,28	180,64	6,64		2.943,05
344	300650	187,28	181,02	6,26		2.762,03
345	310750	187,28	181,41	5,87		2.580,62
346	310850	187,28	181,79	5,49		2.398,83
347	300950	187,28	182,18	5,10		2.216,65
348	311050	187,28	182,57	4,71		2.034,08
349	301150	187,28	182,96	4,32		1.851,12
350	311250	187,28	183,34	3,94		1.667,78
351	310151	187,28	183,73	3,55		1.484,05
352	280251	187,28	184,12	3,16		1.299,93
353	310351	187,28	184,52	2,76		1.115,41
354	300451	187,28	184,91	2,37		930,50
355	310551	187,28	185,30	1,98		745,20
356	300651	187,28	185,69	1,59		559,51
357	310751	187,28	186,09	1,19		373,42
358	310851	187,28	186,48	0,80		186,94
359	300951	187,28	186,94	0,34		0,00
<b>Totali</b>		<b>67.299,20</b>	<b>47.000,00</b>	<b>20.299,20</b>		<b>0,00</b>

ASTE  
GIUDIZIARIE®ASTE  
GIUDIZIARIE®ASTE  
GIUDIZIARIE®ASTE  
GIUDIZIARIE®ASTE  
GIUDIZIARIE®ASTE  
GIUDIZIARIE®

È copia conforme all'originale  
composta di TREDICI fogli. Si rilascia  
in carta LIBERA per uso TAVOLARE  
Gorizia, Il 18 OTTOBRE 2021

